



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 646 del 20 DIC. 2024

OGGETTO: rinnovo della convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l'effettuazione di esami di laboratorio in favore della Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico di Regione Lombardia presso l'ASST Gaetano Pini – CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 20 DIC. 2024 allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al conto economico n. 510.010.00030 "Prestazioni sanitarie da ATS/ASST/IRCCS Regione" dei Bilanci di Esercizio 2025 e 2026 pari a complessivi € 170.000,00, così suddivisi:
 - Anno 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) € 85.000,00;
 - Anno 2026 (01/01/2026 – 31/12/2026) € 85.000,00;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 646 del 20 DIC. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- l'art. 15, comma 1, della Legge del 07/08/1990 n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge del 27/12/1997 n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. 27/12/2006 n. 30, art. 1, comma 2, lett. a), come sostituito dalla L.R. del 06/08/2010 n. 14 e successivamente modificato dalla L.R. del 27/11/2020 n. 22, che stabilisce che gli enti appartenenti al SSL svolgano, tra loro prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Richiamata la normativa, nazionale e regionale, vigente in materia di trapianti e prelievi di organi e tessuti e, nello specifico:

- la Legge del 01/04/1999 n. 91 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante *"Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti"*;
- la D.G.R. del 21/12/2007 n. VIII/6291, *"Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti"*, che per favorire il prelievo dei tessuti, ha riconosciuto alla struttura sanitaria ove il prelievo viene eseguito, un parziale rimborso delle spese sostenute per il citato prelievo, fissando, tra l'altro, un nomenclatore tariffario per la distribuzione del tessuto muscolo-scheletrico da parte della Banca dell'Osso agli enti sanitari regionali che ne facciano richiesta;
- il D.lgs del 25/01/2010 n.16, *"Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani"*;
- le *"Linee Guida per il Prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di Trapianto 9/2016"* del 14/09/2016 approvate dal Centro Nazionale Trapianti;

Premesso che presso l'ASST Gaetano Pini-CTO è attiva la Banca di Tessuto Muscolo Scheletrico della Regione Lombardia (di seguito Banca dell'Osso), istituita con D.G.R. del 28/04/2003



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 646 del 20 DIC. 2024

n.VII/12847 e riconosciuta dal Ministero della Salute, finalizzata alla promozione e organizzazione di prelievi di tessuto muscolo-scheletrico da donatore vivente e da cadavere, alla conservazione dei tessuti prelevati, alla certificazione di idoneità e alla distribuzione degli stessi ai riceventi della Regione che necessitano di trapianto;

Dato atto che:

- in conformità alle Linee Guida approvate dal Centro Nazionale Trapianti, in premessa richiamate, gli organi e i tessuti donati devono essere sottoposti ad esami di laboratorio di virologia e microbiologia al fine di garantire elevati standard di sicurezza per il paziente ricevente;
- tra l'ASST Gaetano Pini – CTO e l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda intercorre un consolidato rapporto di collaborazione, a mezzo convenzione, da ultimo rinnovato con deliberazione n. 542/2023, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2024, per l'effettuazione di esami di laboratorio di virologia e microbiologia sui segmenti muscolo-scheletrici che afferiscono alla predetta Banca dell'Osso;

Considerato che:

- con nota del 05/11/2024, la UOC Affari Generali e Legali dell'Azienda ha richiesto all'ASST Niguarda il rinnovo della suindicata convenzione, alle medesime condizioni, per il biennio 2025-2026;
- con nota del 12/12/2024, l'ASST Niguarda ha manifestato la disponibilità a rinnovare la convenzione in argomento alle medesime condizioni vigenti, allegando all'uopo schema di convenzione;

Visto il testo della convenzione condiviso in data 13/12/2024, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che prevede:

per l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda l'impegno ad eseguire:

- circa n. 1.200 esami annui di screening con metodologia NAT (HCV, HBV, HIV, WNV) per la ricerca di genoma virale ai fini della valutazione di idoneità dei donatori di segmenti ossei (tabella art. 1);
- circa n. 2.000 esami annui di laboratorio e n. 1.800 esami annui di microbiologia per la validazione del materiale osseo da utilizzare negli impianti eterologhi (tabella art. 1);

per l'ASST Gaetano Pini – CTO l'impegno a:

- trasportare i campioni all'ASST Niguarda con oneri a proprio carico e con le modalità descritte all'art. 2 "Modalità operative" in relazione alle modalità di trasporto, di identificazione e di conservazione degli stessi;
- riconoscere all'ASST Niguarda - art.1 "Oggetto convenzione e compensi" - le tariffe di seguito riportate:

Tabella A esami routine

- tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente al momento dell'effettuazione delle prestazioni, ridotte del 10%;
- per ogni test NAT (screening Tri NAT) € 18,00 come da DGR del 20/12/2017 n. X/7600;
- per ogni test WNV € 15,00 come da DGR del 20/12/2017 n. X/7600;

Tabella B approfondimenti

- € 13,00 per TPHA e TPPA;
- € 20,00 per E.I.A.;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 646 del 20 DIC. 2024

Tabella C microbiologia

- compenso forfettario di € 57,50 per campione;

Dato atto che, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, gli oneri stimati pari a € 170.000,00, derivanti dal presente provvedimento, sono annotati al conto di Bilancio degli esercizi 2025-2026 indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore della UOC Patologia Clinica e dell'Apparato Locomotore e del Responsabile della Banca regionale del Tessuto Muscolo Scheletrico, in atti;

Ritenuto di autorizzare il rinnovo della convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'esecuzione di esami di laboratorio in favore della Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico di Regione Lombardia, per gli anni 2025-2026 (scadenza 31/12/2026);

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'esecuzione di esami di laboratorio in favore della Banca Regionale del Tessuto Muscolo Scheletrico di Regione Lombardia presso il P.O. Pini per gli anni 2025-2026 (scadenza 31/12/2026);
2. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio della presente convenzione al dott. Andrea Della Valle, Dirigente Medico Responsabile della Banca Tessuto Muscolo Scheletrico di Regione Lombardia;
3. di dare atto che l'onere complessivo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 170.000,00, è annotato al conto di Bilancio degli esercizi 2025-2026 indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 646 del 20 DIC. 2024

5. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa
(2024 - 1.1.3 / 3.15)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 646 del 20 DIC. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 23 DIC. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Pini

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

Convenzione con ASST Gaetano Pini - CTO per effettuazione di analisi di laboratorio a favore della Banca dell'Osso

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda"), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Alberto Zoli**

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito indicato come "ASST Gaetano Pini-CTO") con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1 - C.F. e P. IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott.ssa Paola Lattuada**

PREMESSO CHE

- l'ASST Gaetano Pini-CTO ha manifestato con nota mail del 05/11/2024 la necessità di rinnovare la convenzione per l'effettuazione di analisi di laboratorio in favore dei soggetti donatori di segmenti muscolo-scheletrici che afferiscono alla Banca di Tessuto Muscolo Scheletrico della Lombardia, quali screening con metodologia NAT nonché altri esami di laboratorio necessari alla validazione del materiale osseo utilizzato negli impianti eterologhi;
- l'ASST Niguarda possiede, per il tramite della S.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e della S.C. Analisi Chimico-Cliniche e la S.C. Microbiologia Clinica, uno specifico riconoscimento regionale quale centro di riferimento per i test di laboratorio su donatori e in particolare per l'effettuazione degli screening NAT (incluso il West-Nile Virus ex DGR n. 224/2010), le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 30/2006, e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti tipologie di **prestazioni**:

- screening con metodologia NAT (HCV, HBV, HIV, WNV): (circa 1.200 esami annui) per la ricerca di genoma virale ai fini della valutazione di idoneità dei donatori di segmenti ossei afferenti alla Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico della Lombardia situata presso l'ASST Pini-CTO;

- esami di laboratorio (circa 2.000 esami annui) ed esami di microbiologia (circa 1.800 esami annui) necessari alla validazione del materiale osseo utilizzato negli impianti eterologhi

tabella A routine:

NAT	TRI NAT (HBV, HIV, HCV)
WNV	NAT WNV
91.18.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg
91.17.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAb (IgG + IgM)
91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI
91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI (ricerca combinata con antigene HIV)
91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.)

tabella B approfondimenti :

91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA] [TPPA]
91.26.3	VIRUS RETROVIRUS ANTICORPI ANTI HTLV1-HTLV2 (E.I.A.)

tabella C microbiologia :

90.93.3	RICERCA AEROBI E MICETI SU TAMPONE
90.84.3	RICERCA ANAEROBI SU TAMPONE
90.93.3	RICERCA AEROBI SU BRODO BRAIN HEART INFUSION
90.84.3	RICERCA ANAEROBI SU BRODO SCHAEGLER
90.98.4	RICERCA LIEVITI E MUFFE SU BRODO SABOURAUD

TARIFFAZIONE:

Tabelle A:

- per ogni test NAT (screening Tri NAT): **€ 18,00** (DGR X/7600 20/12/2017)
- per ogni test WNV: **€ 15,00** (DGR X/7600 20/12/2017)
- per esami di laboratorio indicati con codice **Nomenclatore Tariffario Regionale** applicazione tariffa vigente al momento dell'esecuzione degli esami **scontato del 10%**;

Tabella B

- 91.10.5 = **€ 13,00**
- 91.26.3 = **€ 20,00**

Tabella C:

In considerazione della complessità del carico e flusso di lavoro ed in particolare per la ricerca anaerobi in sottocoltura prolungata con conseguente verifica periodica, si richiede un **compenso forfettario di € 57,50 per campione**.

In caso di positività, alla conseguente identificazione microbiologica si applicherà la tariffa prevista nel Nomenclatore Tariffario Regionale in vigore al momento della refertazione.

Art. 2 - Modalità operative

L'ASST Pini-CTO si impegna a concordare direttamente con il direttore della struttura sanitaria dell'ASST Niguarda, o di un suo delegato, l'esecuzione delle prestazioni da effettuare.

I campioni dovranno pervenire presso l'ASST Niguarda con le seguenti modalità:

1. mediante sistema di trasporto autonomo da parte dell'ASST Pini-CTO, con consegna dal lunedì al venerdì - dalle 8:00 alle 14:00 escluso sabato e festivi (tassativamente entro le ore 14:00)

- esami tabella A all'accettazione SIMT Blocco Nord, 1° Piano

- esami tabella B e C direttamente al locale smistamento presso la palazzina 9 – piano terra

2. i campioni (per gli esami delle tabelle A e B) dovranno essere prelevati in provette idonee provviste di gel separatore e con anticoagulante, trasportati in contenitori a norma di legge, accompagnati da una richiesta sottoscritta dalla Direzione Sanitaria o Struttura delegate dell'ASST Gaetano Pini-CTO riportante la descrizione del materiale su cui effettuare le analisi ed il codice identificativo univoco assegnato dall'ASST Gaetano Pini-CTO al potenziale donatore;

3. per quanto riguarda gli esami di cui alla tabella C, i tamponi dovranno essere contenuti in idonee provette (forniti da ASST Pini-CTO), in contenitori a norma di legge accompagnati da una richiesta sottoscritta dalla Direzione Sanitaria o Struttura delegate dell'ASST Gaetano Pini-CTO che dovrà contenere la descrizione del materiale ed il codice identificativo univoco assegnato dall'ASST Pini-CTO al potenziale donatore;

4. per quanto riguarda la trasmissione dei referti di validazione, le Parti concordano quanto segue:
- per i referti degli esami di cui alla tabella A, l'ASST Niguarda mette a disposizione dell'ASST Gaetano Pini-CTO un sistema di collegamento informatico con l'applicativo Emonet dell'ASST Gaetano Pini-CTO;
- per i referti degli esami di cui alle tabelle B e C l'invio avverrà tramite collegamento con il sistema DNLAB/Pegaso di Dedalus dell'ASST Gaetano Pini – CTO.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della Struttura sanitaria coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata **in orario di servizio**.

Art. 4 - Doveri dell'ASST Pini-CTO

L'ASST Gaetano Pini-CTO si impegna a rispettare le istruzioni ricevute dalla S.C. SIMT, dalla S.C. Analisi Chimico-Cliniche e dalla S.C. Microbiologia Clinica, sia con riferimento alle istruzioni di preanalitica, che alle modalità di trasporto e conservazione dei campioni da analizzare.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'ASST Gaetano Pini-CTO.



Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte dell'ASST Niguarda, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, l'ASST Gaetano Pini-CTO, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v2.0 del 30.06.2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà all'ASST Niguarda, tramite il Nodo Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente **un ordine a convalida**.

Nel caso in cui l'ASST Niguarda emetta fatture senza l'indicazione dell'ordine, per mancata generazione dello stesso da parte dell'ASST Gaetano Pini-CTO, esse non potranno essere rifiutate come riportato nella nota di Regione Lombardia del 5 dicembre 2022 prot. Ar [2022.00996023](#).

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura mensile da parte della S.C. Risorse Finanziarie dell'ASST Niguarda.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha **durata** dal **01/01/2025** sino al **31/12/2026**.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante o dal Direttore Sanitario, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata, oppure tramite posta elettronica certificata.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 7 – Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 8 – Trattamento dei dati

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare l'ASST Gaetano Pini-CTO, e di cui gli incaricati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione.

Le Parti, in caso di trattamento di dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati relativi alla presente convenzione, garantiscono il rispetto della normativa prevista in materia di protezione dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati") e dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Nel caso in cui i dati relativi al presente contratto vengono trattati da entrambe le parti, la titolarità è condivisa tra le stesse e gli operatori devono ritenersi incaricati del trattamento osservando le regole previste dal Codice della Privacy.

L'ASST Pini-CTO e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 9 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice di Comportamento

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, assorbiti nei rispetti PIAO vigenti, e Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing

Con riferimento all'istituto del whistleblowing, le Parti hanno adottato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di tutela degli illeciti e tutela del segnalante, in conformità al D.Lgs. n. 24/2023 ed alle Linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. I Regolamenti e la documentazione, comprensiva di informativa, sono reperibili sui rispettivi siti web istituzionali nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". Le segnalazioni di illeciti possono essere inoltrate ai RPCT mediante diversi canali interni che garantiscono la riservatezza del segnalante, ed anche con modalità informatizzata attraverso la piattaforma di WhistleblowingPA, il cui link di accesso è pubblicato nelle sezioni di "Amministrazione Trasparente".

Art. 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.
- a sottoscrizione in formato digitale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Pini-CTO.

Art. 12 - Foro competente



In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Paola Lattuada

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Il Direttore Generale

Alberto Zoli

www.Albopretorionline.it